



**Città di Randazzo**  
( Provincia di Catania )

**REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 01/06/1995**

ART. 1  
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, le modalità di elezione dei componenti, le attribuzioni, il funzionamento e la durata in carica della consulta Comunale dell'economia e del lavoro, prevista dall'art. 60 Comma 5 dello Statuto Comunale.

ART. 2  
COMPOSIZIONE

- 1) La consulta dell'economia e del lavoro è composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, operanti nel Comune di Randazzo, in numero di 23, secondo la seguente ripartizione:
  - a) N° 3 esperti esponenti della cultura economica, sociale, giuridica.
  - b) N° 6 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi dei quali n° 2 rappresentanti lavoratori dipendenti, n° sei rappresentanti dei lavoratori autonomi, n° 8 rappresentanti delle imprese;
- 2) La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura, dell'artigianato del Commercio e dell'industria.
- 3) La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:
  - a) n° 2 rappresentanti dell'agricoltura;
  - b) n° 2 rappresentanti dell'artigianato;
  - c) n° 2 rappresentanti di liberi professionisti
- 4) La rappresentanza delle imprese è così composta:
  - a) n° 2 rappresentanti dell'agricoltura;
  - b) n° 2 rappresentanti dell'Industria;
  - c) n° 2 rappresentanti del commercio;
  - d) n° 2 rappresentanti del turismo

ART. 3  
PROCEDURA DI NOMINA DEGLI ESPERTI

- 1) I membri della Consulta di cui al comma 1° lettera a) dell'art. 2 sono nominati con provvedimento del Sindaco.
- 2) Non possono essere nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco.

ART. 4  
PROCEDURA DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE

- 1) I rappresentanti delle categorie produttive sono nominati dal Sindaco, su segnalazione delle organizzazioni di categoria;
- 2) le organizzazioni di categoria, entro trenta giorni dalla richiesta faranno pervenire al Sindaco una terna di nomi, di cui uno sarà nominato supplente, per ciascuna delle categorie produttive di cui all'articolo 2.
- 3) In caso di mancata designazione nei termini di cui sopra il Sindaco eserciterà il potere sostitutivo.

ART.5  
PRESIDENTE

- 1) Il Presidente della C.E.L. è nominato con votazione separata dalla Consulta fra i componenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett.a).
- 2) Per la sua elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta, dei componenti la Consulta; in seconda votazione, da espletarsi nella stessa seduta, risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
- 3) Il Presidente rappresenta la Consulta e ne tiene i rapporti con la Giunta ed il Consiglio;
- 4) Convoca la Consulta, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine.

ART. 6  
VICE PRESIDENTE

- 1) Con le stesse modalità di votazione di cui all'art. 5 la Consulta Comunale elegge un vice presidente da scegliersi fra i rappresentanti delle categorie produttive;
- 2) In caso di assenza, impedimento, decesso, dimissioni o decadenze del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

ART. 7  
ATTRIBUZIONI DELLA C.E.L. E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La Consulta dell'economia e del lavoro:

- a) esprime, su richiesta della Giunta, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e programmazione economica e sociale;
- b) contribuisce all'elaborazione degli atti che comportano indirizzi di politica economica e sociale;
- c) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui sopra;
- d) può proporre l'adozione di atti nelle materie di cui sopra;
- c) compie studi ed indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

ART. 8  
ATTIVITA' CONSULTIVA

Alla C.E.L. possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente art.7 la Giunta ed il Consiglio Comunale;

ART. 9  
ASSEMBLEA

- 1) La Consulta si riunisce in Assemblea;
- 2) L'Assemblea ha luogo di diritto ogni quattro mesi;

- 3) E' inoltre convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta della Giunta o del Consiglio Comunale o di un quarto dei suoi componenti;
- 4) La convocazione è indetta con avvisi spediti almeno 10 gg. prima e deve contenere l'ordine del giorno.
- 5) Ogni membro può chiedere e la consulta deliberare, di iscrivere un dato argomento all'o.d.g. di una seduta successiva.

ART. 10  
VALIDITA' DELL'ADUNANZA

- 1) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica;
- 2) In caso di mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora del giorno successivo.

ART. 11  
SEDE DELLA CONSULTA

La Consulta si riunisce nei locali municipali.

ART. 12  
SEDUTE

- 1) Alle sedute dell'assemblea hanno facoltà di intervenire il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, a seguito di invito del Presidente della consulta o di propria iniziativa.
- 2) Il Presidente può altresì invitare ad intervenire alle sedute, perchè siano sentite, persone particolarmente competenti nelle materie in esame.
- 3) Alle sedute dell'Assemblea assiste un impiegato del Comune con la funzione di redigere il processo verbale da cui risultano lo svolgimento e le conclusioni dei lavori col nome degli intervenuti.

ART. 13  
VOTAZIONI

- 1) Qualora non vi sia unanimità il Presidente può mettere a votazioni le conclusioni dei pareri, delle proposte, delle osservazioni ecc. Nel verbale si farà menzione delle opinioni discordanti e delle motivazioni che le riguardano.

ART. 14  
COMMISSIONI

- 1) La Consulta può istituire Commissioni alle quali assegna determinati argomenti.
- 2) Nell'istituire le Commissioni, l'Assemblea stabilisce il numero dei

loro componenti.

- 3) La nomina dei componenti le Commissioni è deferita al Presidente.
- 4) Nella nomina si tiene conto dell'appartenenza alle categorie produttive ed agli esperti in relazione alle materie da trattare.
- 5) Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Consulta per procedere alla nomina del Presidente.
- 6) Per la partecipazione alle sedute, per la loro validità, per gli avvisi di convocazione per la verbalizzazione si applicano le disposizioni degli art.9 - 10 - 12 - 13.

#### ART. 15

#### DURATA DEL C.E.L. E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.

- 1) I membri della C.E.L. durano in carica quattro anni e possono essere confermati;
- 2) La Consulta alla scadenza del termine di sua durata resta in funzione sino alla nomina della nuova Consulta.
- 3) Nei casi in cui occorra sostituire un membro della Consulta, il Presidente ne informa immediatamente il Sindaco chiedendo che si provveda alla nuova nomina.
- 4) I membri supplenti intervengono in caso di assenza del componente effettivo.

#### ART. 16

#### DECADENZA E INCOMPATIBILITA'

- 1) Per la nomina a presidente e a componente della Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 Gennaio 1992 n° 16.
- 2) Il presidente e i componenti la consulta devono avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per atto di nomina.
- 3) Non possono far parte della Consulta gli assessori e i consiglieri Comunali.

#### ART.17

#### INDENNITA' DI PRESENZA

La nomina quale componente della C.E.L. è a titolo onorifico.

#### ART. 18

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno attivate le procedure per la nomina della C.E.L.